

CONTRATTO DI PROGRAMMA

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventotto del mese di dicembre.

- 28 dicembre 1994 -

Registrato a RIMINI

il 09.01.1995

al n. 169 / II

esatte £ 153.000

Tra i sottoscritti:

- CHICCHI Prof. GIUSEPPE, nato a Verucchio il 10 febbraio 1944, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua veste e qualità di Sindaco del Comune di Rimini, con sede ivi alla Piazza Cavour n.27 e pertanto in legale rappresentanza del medesimo Comune a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.261 del 28 novembre 1994, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. Emilia Romagna in data 12 dicembre 1994 - Prot.n.990512/D, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "D" all'atto ricevuto dal Dott.Proc. Mauro Plescia, Notaio in Rimini, in data 17 dicembre 1994, rep.n.7459/1911, in corso di registrazione perchè nei termini;

-BALDACCI Dott. MARCELLO, docente, nato a Coriano il 10 settembre 1946, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua veste e qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AMFA - S.p.A.", con sede in

Rimini, capitale sociale f.34.519.000.000, versato per f.34.518.300.000, e pertanto in legale rappresentanza della stessa a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo in data 23 - 12 - 1994, che in estratto conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale,

PREMESSO

- A) che la società AMFA - S.p.A. è stata costituita con atto del Notaio Mauro Plescia, di Rimini, in data 17 dicembre 1994 rep.n.7459/1911, in corso di omologazione, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, lettera e), della legge 8 giugno 1990 n.142, che disciplina la possibilità per Comuni e Provincie di gestire i servizi pubblici locali a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

- B) che il Comune di Rimini ha conferito nella costituita AMFA - S.p.A., per la liberazione delle azioni ricevute in sede di conferimento, l'affidamento della gestione per novantanove anni delle sei farmacie comunali e la gestione della connessa attività commerciale costituita dalla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali commercializzati nell'ambito delle attività delle farmacie, non-

chè la proprietà dei beni di spettanza della azienda municipalizzata Amfa;

- C) che il consiglio comunale di Rimini, con atto deliberativo del 28 novembre 1994 n.261 ha stabilito di affidare per novantanove anni alla società il servizio pubblico relativo alla conduzione delle sei farmacie comunali, servizio prima d'ora gestito dalla azienda municipalizzata Amfa;

- D) che il presente contratto di programma ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio relativo alla conduzione delle sei farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra comune di Rimini e società Amfa spa al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della amministrazione comunale, così' come prevede l'art. 29) dello statuto del comune di Rimini.

Tutto ciò premesso con il presente atto che rimarrà conservato nella raccolta degli atti del Notaio autentificante l'ultima sottoscrizione si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1) Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti, ai sensi dell'art. 22 terzo comma lettera e) legge n.142 del 1990 e dell'art. 29 dello statuto del co-

mune di Rimini, tra il comune di Rimini e la società Amfa spa, affidataria del comune del servizio pubblico relativo alla gestione di sei farmacie (in appresso definiti "servizi farmaceutici").

La società si obbliga ad eseguire ulteriori servizi, ad espletamento dei quali sia richiesta dal comune, anche se tali servizi non siano stati inclusi nei documenti previsionali di cui all'art. 5.

2. L'obbligazione di cui al comma precedente vale solo qualora:

- a) I servizi richiesti siano accessori e connessi all'oggetto della convenzione, anche se temporanei;
- b) I servizi richiesti non comportino una spesa superiore, nel complesso, al 10% delle spese totali della società risultanti dall'ultimo bilancio della società.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il comune, tenuto conto della copertura dei costi, ivi compresi anche quelli finanziari, nonché della remunerazione del capitale investito coerente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.

3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, l'ente locale trasmette per iscritto alla società la propria richiesta di

servizi, di cui ai commi 2 e 3, almeno sei mesi prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

Art. 2)

Prestazioni della società, obiettivi e standard.

1) Gli obiettivi.

La società Amfa, nell'espletamento del servizio farmaceutico, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi, compatibilmente con il fatto che tali servizi sono gestiti in regime di libera concorrenza e che pertanto saranno perseguiti semprechè ciò non possa costituire un'alterazione delle condizioni di mercato a danno della società:

- calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico;
- diventare centro di servizi farmaceutici;
- assicurare alle fasce deboli della popolazione, in assenza di vincoli legislativi, la copertura del loro fabbisogno farmaceutico;
- anticipare le nuove esigenze dell'uomo, in riferimento al consumo farmaceutico, con l'attenzione massima alle biotecnologie per il cambio strategico dell'attenzione rivolta alla "cura dello star bene" (prevenzione), più ancora che alla cura degli stati patologici;
- informare i cittadini sulle patologie, portando

nuova conoscenza sul proprio corpo e sul proprio stato mentale.

I sopracitati obiettivi sono considerati inderogabili anche agli effetti dell'art. 8) che segue.

2) I principi fondamentali dell'erogazione dei servizi.

La società si impegna, sempre che ciò non costituisca un'alterazione delle condizioni di mercato come già precisato al capoverso precedente, ad uniformare l'erogazione del servizio farmaceutico ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 in punto a:

2.a) Eguaglianza.

L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non sia-

no agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, la società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2.b) Imparzialità.

La società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

2.c) Continuità.

L'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi la società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

2.d) Partecipazione.

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio farmaceutico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nell'art. 6).

2.e) Efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. La società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

3) Gli strumenti: Adozione di standard.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto la società sottoporra all'approvazione del comune gli standard generali e gli standard specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento.

4) Obblighi della società affidataria.

4.a) La società si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

4.b) La società si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario di gestione tenendo conto della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio.

4.c) Per l'espletamento dei servizi la società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 8) che segue.

4.d) La società si impegna a collaborare con l'amministrazione comunale per approntare ogni necessa-

ria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'amministrazione comunale anche in sede di presentazione delle relative domande.

4.e) Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto la società sottoporrà all'approvazione del comune il regolamento dei rapporti con l'utenza nell'espletamento dei servizi farmaceutici.

Fino all'approvazione del regolamento la società si impegna a mantenere gli stessi livelli qualitativi e quantitativi dei servizi così come attualmente erogati dall'azienda municipalizzata Amfa.

Art. 3) Durata.

L'affidamento ha la durata di novantanove anni a partire dal 01.01.1995.

Art. 4) Rapporti economico-finanziari.

L'affidamento del servizio farmaceutico non comporta pagamento di un corrispettivo da parte della società, tenuto conto che esso è conseguente all'affidamento della gestione delle farmacie, il cui valore è già stato quantificato all'atto del conferimento con la liberazione delle azioni rappresentanti il capitale sociale dell'Amfa spa.

Art. 5) Informazione e cooperazione comunale.

1. La società redige un programma annuale ed un programma pluriennale, i quali sono inviati al comune per informativa entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni di risultato economico.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma annuale dovrà contenere un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti secondo gli schemi ed i principi del codice civile così come modificati dal Decreto Legislativo del 9.04.1991 n. 127, o sulla base delle norme speciali vigenti.

Al programma annuale devono essere allegati:

- a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indica-

zione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di capitale circolante netto e di cassa.

d) la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

2) La società si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento del comune.

3) Il comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del

servizio farmaceutico da parte della società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

4) L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del comune con addebito dei soli costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente ecc.);
- nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi.

Art. 6) Vigilanza e controllo comunale.

1) La partecipazione della società ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi farmaceutici può avvenire solo in seguito al previo assenso del comune.

2) Il comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali delle farmacie e nei locali in detenzione della società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il comune può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, il comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

4) La società, ed i suoi subaffidatari, prestano al comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Art. 7) Responsabilità.

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio farmaceutico, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso subaffidatari.

Art. 8) Risoluzione per inadempienze gravi.

1) Il presente contratto si risolve qualora la società:

a) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui all'art. 2;

b) abbia gestito il servizio farmaceutico in modo gravemente inefficiente;

c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.

2) Il contratto si risolve altresì per gravi e comprovate inadempienze da parte del comune.

3) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte, con precisione, l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

4) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al comma 3.

5) Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

6) La risoluzione del contratto comporta la restituzione al comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai

sensi degli art. 24, comma 4 lett. a) e b) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 del d.p.r. 4. ottobre 1986 n. 902.

7) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire, ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, di cui all'articolo 10) che segue.

8) La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 9) Esecuzione d'ufficio.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal comune, il comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Art. 10) Riscatto.

1) Il comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio farmaceutico prima della scadenza prevista all'art. 3 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

Il riscatto comporta la restituzione al comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902. In relazione alla previsione di che alla lettera c) della disposizione sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

2) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

3) Si applicano, in quanto compatibili con le clausole che precedono, il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed il d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; in par-

ticolare, si applicano:

- a) l'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578;
- b) gli artt. 8, 9 (escluso il comma 1), 10, 11, 12, 13 del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902.
- 4) Non sono compatibili con il presente contratto l'art. 25 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e l'art. 9, comma 1 del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902.
- 5) La società gode del diritto di ritenzione sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
- 6) La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 11) Decadenza.

- 1) La presente convenzione decadrà automaticamente nel caso in cui la maggioranza del capitale della società non sia più posseduto da enti pubblici locali. La decadenza comporterà la restituzione al comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico secondo le regole previste dall'art. 10 che precede.
- 2) La società assicura in ogni caso la continuità

nella gestione del servizio farmaceutico, espletando questo ultimo, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di decadenza, fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri.

Art. 12) Controversie.

1) Tutte le questioni che potessero sorgere tra comune e società, inerenti all'espletamento del servizio farmaceutico ovvero all'interpretazione del presente contratto, sono decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri.

2) Un componente del collegio è nominato dalla società, uno dal comune, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti.

3) In difetto di accordo tra le parti, il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Rimini, il quale nominerà anche l'arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso.

4) Il giudizio arbitrale si svolge ai sensi dell'art. 806 e segg. del c.p.c.

Art. 13) Disposizione transitoria e finali.

1) La validità ed efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata all'intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Rimini dell'atto costitutivo della società per azioni Amfa.

2) Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della società.

3) Ai fini dell'imposta di registro si chiede l'applicazione della tassa fissa in quanto atto non avente contenuto patrimoniale.

Rimini, 28 dicembre 1994.

F.TI:GIUSEPPE CHICCHI

MARCELLO BALDACCI

N.7543 di Rep.

N.1925 di Racc.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott.Proc.Mauro Plescia, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

A T T E S T O

che previa espressa rinuncia all'assistenza dei testi, i componenti infraindicati, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto la propria sottoscrizione, alla mia presenza, in calce ed a margine della scrittura che precede:

- CHICCHI Prof. GIUSEPPE, nato a Verucchio il 10 febbraio 1944, quale Sindaco del Comune di Rimini, con sede ivi alla Piazza Cavour n.27 e pertanto in

legale rappresentanza del medesimo Comune, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.259 del 28 novembre 1994, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. Emilia Romagna in data 12 dicembre 1994 - Prot.n.990512/F, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "D" all'atto da me ricevuto in data 17 dicembre 1994, rep.n.7459/1911, in corso di registrazione perchè nei termini;

-BALDACCI Dott. MARCELLO, docente, nato a Coriano il 10 settembre 1946, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AMFA - S.p.A.", con sede in Rimini, capitale sociale f.34.519.000.000 (trentaquattromiliardicinquacentodiciannovemilioni), versato per f.34.518.300.000 (trentaquattromiliardicinquacentodiciottomilioni-trecentomila), e pertanto in legale rappresentanza della stessa a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo in data 23 dicembre 1994, che in estratto conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Rimini, ventotto dicembre millenovecentonovantaquattro.

F.TO: MAURO PLESCIA NOTAIO